DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1975

che determina il tasso minimo del prelievo per il rilascio, nel mese di luglio 1975, nel quadro del regime di salvaguardia detto «Exim», di titoli d'importazione per le carni bovine

(75/486/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica euopea;

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1090/75 della Commissione, del 23 aprile 1975, relativo al rilascio di titoli d'importazione per alcuni prodotti del settore delle carni bovine (Exim) in applicazione delle misure di salvaguardia (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1585/75 (4), la Commissione deve determinare il tasso minimo del prelievo che dà diritto al rilascio di titoli d'importazione; che, visti gli importi delle restituzioni attualmente applicabili, gli importi dei pelievi fissati conformemente agli articoli 10—13 del regolamento (CEE) n. 805/68, nonché i quantitativi di prodotti per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione nel periodo compreso tra il 1° e il 10 luglio 1975, è d'uopo fissare il tasso del prelievo, espresso in rapporto a carni bovine in carcasse, a 8,005 UC per 100 chilogrammi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il tasso minimo del prelievo che dà diritto al rilascio di titoli d'importazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1090/75 è pari a 8,050 UC per 100 chilogrammi di carni bovine in carcasse.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 108 del 26. 4. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 162 del 25. 6. 1975, pag. 7.